



Regione Lombardia

DECRETO N. 4739

Del 27/04/2017

Identificativo Atto n. 182

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

RIESAME - AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, COMMA 4, DEL D. LGS 152/06 - DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIA' RILASCIATA CON D.D.S. N. 5029 DEL 01/06/2011 E S.M.I. ALLA DITTA SOCIETA' LEGANTI NATURALI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA C. CATTANEO, 62 - LECCO, ED IMPIANTO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI), S.S. DEI GIOVI, 80.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante *“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”* ;
- il D. Lgs 3 aprile 2006, n.152, *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”*;

VISTI inoltre:

- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, *“Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”*;
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, *“Approvazione della circolare di “Precisioni in merito all’applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”*;

RICHIAMATI:

- il d.d.s. n. 5029 del 01/06/2011, avente per oggetto: *“Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), rilasciata alla ditta Società Leganti Naturali s.r.l. ai sensi del D. Lgs. n. 59/05, allegato 1, punti 5.1 con sede legale in via C. Cattaneo, 62 - Lecco, ed impianto in Comune di Paderno Dugnano (MI), S.S. dei Giovi, 80”*;
- il d.d.s n. 5856 del 27/06/2011, avente per oggetto: *“Rettificazione per mero errore del d.d.s. n. 5029 del 01/06/2011 avente per oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), rilasciata alla ditta Società Leganti Naturali s.r.l. ai sensi del d.lgs. n. 59/05, allegato 1, punti 5.1 con sede legale in via C. Cattaneo, 62, Lecco, ed impianto in Comune di Paderno Dugnano (MI), S.S. dei Giovi, 80”*;



Regione Lombardia

- il d.d.s. n. 7943 del 03/09/2013, avente per oggetto: "Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), rilasciata alla ditta Società Leganti Naturali s.r.l. ai sensi del d.lgs. n. 59/05, allegato 1, punti 5.1 con sede legale in via C. Cattaneo, 62, Lecco, ed impianto in Comune di Paderno Dugnano (MI), S.S. dei Giovi, 80 con d.d.s. 5029 del 01/06/11 e smi";
- il d.d.u.o. n. 7390 del 15/09/2015, avente ad oggetto: "Riesame - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del d. lgs 152/06 - dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 5029 del 01/06/2011 alla ditta Società Leganti Naturali s.r.l., con sede legale in via C. Cattaneo, 62 - Lecco, ed impianto in Comune di Paderno Dugnano (MI), S.S. dei Giovi, 80".

VISTA la Relazione Finale della Visita Ispettiva di ARPA presso l'installazione della Società Leganti Naturali Srl, trasmessa da Arpa Dip. di Milano il 09/09/16 (prot. reg. T1.45696 del 15/09/16), nelle cui conclusioni è riportato quanto segue:

"Si ritiene opportuno proporre alla Regione, in qualità di Autorità Competente, l'eventuale valutazione circa:

- l'introduzione, nell'Allegato Tecnico (AT), di un limite temporale entro cui la ditta deve necessariamente predisporre il recupero del rifiuto ritirato;
- modificare l'AT, eliminando il riferimento al Reg. UE 715/2013 e 1179/2012, in quanto non applicabili alla ditta, come definito a pag. 26 della presente relazione;
- modificare l'AT, nella parte relativa al Piano di Monitoraggio, in relazione alla programmazione della analisi circa la qualità dell'acqua del pozzo di emungimento privato. Considerato che lo stesso non svolge la funzione di eventuale controllo di eventuali sversamenti legati all'attività della ditta, si ritiene sufficiente una verifica annuale anziché trimestrale. Tale modifica era prevista anche dall'AT (pag. 52-53)";

VISTA la sentenza n. 1958/2016 del 19/10/16 con la quale il TAR Milano (Sezione III) ha annullato il provvedimento impugnato (dduo n. 7390 del 15/09/15), limitatamente:

1. alla parte in cui quantifica in € 5.152.742,06 l'importo della fideiussione che la società ricorrente deve prestare;
2. all'Allegato Tecnico (AT):
 - nella parte in cui si fa riferimento alle "Misure di miglioramento programmate dalla Azienda";
 - al paragrafo E.4 Suolo, punto VIII);
 - al paragrafo E.5.2, punto XXII nella parte in cui prevede l'obbligo di disciplinare anche le "procedure di miscelazione" dei rifiuti;

VISTA la comunicazione, in atti regionali n. T1.2017.01 del 02/01/2017, di avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. dell'art. 29 - octies del d. lgs 152/06 finalizzato a:



Regione Lombardia

1. modificare l'importo delle garanzie fideiussorie indicato nel dduo n. 7390 del 15/09/15;
2. apportare le modifiche all'AT del dduo n. 7390 del 15/09/15 nei seguenti punti:
 - Paragrafo D.3 "Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto e programmate": Misure di miglioramento programmate dalla Azienda;
 - Paragrafo E.4 Suolo, punto VIII);
 - Paragrafo F.3.6 - Tab. F9 – Monitoraggio acque sotterranee;
 - Paragrafo E.5.2, punto XXII).

RICORDATO che relativamente alla proposta di Arpa, contenuta nella Relazione Finale della Visita Ispettiva, di introdurre nell'AT un limite temporale entro cui la Società deve necessariamente predisporre il recupero del rifiuto ritirato, la U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali - con nota in atti regionali n. T1.2017.01 del 02/01/2017 - ha riferito che, in base alla definizione di discarica di cui alla lettera g), art. 2 del d.lgs 36/03, la Società è tenuta a recuperare i rifiuti stoccati entro un termine massimo di tre anni a partire dal conferimento all'installazione;

VISTA la nota della Società del 13/01/17, in atti reg. prot. n. T1.2017.2076 del 16/01/17, nella quale sono stati trasmessi i dati relativi ai rifiuti ritirati e trattati nell'impianto al fine di dimostrare l'effettivo recupero entro il termine di tre anni;

VISTA la nota della Società del 14/02/17, in atti reg. prot. n. T1.2017.9485 del 14/02/17, con la quale sono stati forniti il bilancio di massa e lo schema di processo impianto aggiornati (Figura B1 dell'AT) ed inoltre è stato precisato che *"i rifiuti indicati come "avviati a recupero" nella nostra precedente comunicazione del 13/01/17 sono stati effettivamente recuperati ed il ciclo di recupero è stato completato e concluso entro il termine di tre anni"*;

VISTA la nota del 14/02/17, in atti reg. prot. n. T1.2017.12573 del 24/02/17, con la quale la Società, con riferimento al procedimento di riesame in corso, ha chiesto che potesse essere aggiornato il piano di monitoraggio coerentemente con quanto indicato al punto E.7 dell'AT, ove è previsto che *"il Piano di Monitoraggio dovrà essere rivalutato al termine del primo anno di esercizio dell'AIA, con valutazione intermedia dopo sei mesi"*;

RICHIAMATA la nota prot. reg. T1.2017.14967 del 09/03/17 con la quale è stato chiesto un parere ad Arpa dip. di Milano in merito alla richiesta di revisione del Piano di Monitoraggio avanzata dalla Società;

VISTA la nota di Arpa del 27/04/17, prot. reg. T1.2017.25132 del 27/04/17 nella quale riferisce che per poter esprimere un parere rispetto alla richiesta di revisione del Piano di Monitoraggio è necessario acquisire documentazione integrativa; in particolare la Società dovrà fornire una proposta di revisione della tabella B3 *"Caratterizzazione chimica dei"*



Regione Lombardia

prodotti ottenuti dal trattamento di recupero delle scorie" esplicitando altresì i riferimenti alla normativa di settore;


RITENUTO quindi che la richiesta di revisione del Piano di Monitoraggio avanzata dalla Società debba tradursi in un'istanza di modifica all'AIA, integrata con la documentazione di cui al parere di ARPA;

RITENUTO di modificare l'allegato tecnico di cui al dduo n. 7390 del 15/09/15 "*Riesame - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del d. lgs 152/06 - dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con dds. n. 5029 del 01/06/2011 alla ditta Società Leganti Naturali s.r.l., con sede legale in via C. Cattaneo, 62 - Lecco, ed impianto in Comune di Paderno Dugnano (MI), S.S. dei Giovi, 80"* nel seguente modo:

- La Figura B1 – Schema di processo impianto viene sostituita con la seguente:



Regione Lombardia





Regione Lombardia

- Paragrafo D.3 *“Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto e programmate”*:

– *Misure di miglioramento programmate dalla Azienda:*

Vengono eliminati gli interventi inerenti le certificazioni ai sensi del Reg. UE 715/13 e Reg. UE 1179/12 in quanto non pertinenti con l'attività dell'azienda. Viene eliminato anche l'intervento di realizzazione della barriera di mitigazione in quanto non prescritta da alcuna Pronuncia di Compatibilità Ambientale.

- Paragrafo E.4 *Suolo*:

La verifica dell'origine della contaminazione nel caso di superamento dei limiti previsti dalla norma per i parametri indicati in Tab. F9 – Monitoraggio acque sotterranee (da pozzo alimentazione impianto) e non riconducibili all'attività dell'azienda, è un obbligo che non compete alla Società, come stabilito dal Titolo V della parte IV del d.lgs 152/06 che definisce in tal senso la procedura che deve essere adottata. Pertanto la prescrizione:

VIII) Nel caso di superamenti dei limiti previsti dalla Tab. 2 della Parte IV dell'allegato V al Titolo V del D. Lgs. 152/06 per i parametri previsti nella tabella F9 (monitoraggio acque sotterranee), la ditta dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente e agli Enti competenti e provvedere alla verifica dell'origine di tale contaminazione;

viene sostituita con:

VIII) Nel caso di superamenti dei limiti previsti dalla Tab. 2 della Parte IV dell'allegato V al Titolo V del D. Lgs. 152/06 per i parametri previsti nella tabella F9 (monitoraggio acque sotterranee), la ditta dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente e agli Enti competenti.

- Paragrafo F.3.6 *Acque sotterranee*:

Viste le indicazioni riportate da Arpa nella Relazione Finale della visita ispettiva e considerato che alla Tab. F9 a pag. 53 dell'AT era inserita la nota *“frequenza trimestrale per il 1° anno di campionamento; in base alle risultanze potrà essere valutata con ARPA una diversa frequenza di campionamento”*, la frequenza del campionamento indicata nella Tab. F9 – Monitoraggio acque sotterranee da *“trimestrale”* diventa *“annuale”*.

- Paragrafo E.5.2:

La prescrizione indicata al punto XXII) è una prescrizione generica che viene riportata in ogni autorizzazione e va quindi contestualizzata. Nel caso specifico la Società non è autorizzata esplicitamente ad alcuna attività di miscelazione quindi non deve essere indicato nulla nel Protocollo di gestione. La prescrizione pertanto diventa:

XXII) Entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto, il Gestore dell'impianto dovrà



Regione Lombardia

verificare la necessità di eventuale modifica dell'esistente documento "Protocollo Gestione Rifiuti" e, se del caso, trasmettere all'Autorità Competente e ad ARPA il documento rielaborato, nel quale vengono racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto l'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate.

CONSIDERATO che la sentenza ha annullato il dduo n. 7390/15 per la parte in cui quantifica in € 5.152.742,06 l'importo della fideiussione che la Società deve prestare e considerata la vigenza della dgr 19461/04, che determina le modalità per il calcolo degli importi delle garanzie finanziarie;

RITENUTO pertanto necessario modificare l'importo delle garanzie fideiussorie indicato nel dduo n. 7390 del 15/09/15 nel seguente modo:

di determinare in **€ 615.952,31** l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore dell'Autorità Competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella:

Operazione	Rifiuti	Quantitativi		Costi
R13	P/NP	14.270	m ³	504.087,75
R5	P/NP	150.000	t/a	111.864,56
AMMONTARE TOTALE		TOT (€)		615.952,31

RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del D. Lgs. 152/06 che prevedono la messa a disposizione del pubblico, sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso l'Autorità Competente, individuata presso l'Unità Organizzativa Valutazione e Autorizzazioni Ambientali della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla d.g.r. 3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DATO ATTO che il presente Decreto concorre al perseguimento dell'Obiettivo Ter.09.03.256 "Attuazione del PRGR e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti" del PRS 2015;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;




Regione Lombardia

DECRETA

1. di rilasciare il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con d.d.s. n. 5029 del 01/06/2011 e s.m.i. alla ditta Società Leganti Naturali s.r.l., con sede legale in via C. Cattaneo, 62 - Lecco, ed impianto in Comune di Paderno Dugnano (MI), S.S. dei Giori, 80, modificando l'Allegato Tecnico di cui al dduo n. 7390 del 15/09/15 *“Riesame - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del d. lgs 152/06 - dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con dds. n. 5029 del 01/06/2011 alla ditta Società Leganti Naturali s.r.l., con sede legale in via C. Cattaneo, 62 - Lecco, ed impianto in Comune di Paderno Dugnano (MI), S.S. dei Giori, 80”* e l'importo delle garanzie fideiussorie indicato nello stesso dduo n. 7390/15 nel seguente modo:
 - La Figura B1 – Schema di processo impianto viene sostituita con la seguente:



Regione Lombardia





Regione Lombardia

- Paragrafo D.3 “Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto e programmate”:

– *Misure di miglioramento programmate dalla Azienda:*

Vengono eliminati gli interventi inerenti le certificazioni ai sensi del Reg. UE 715/13 e Reg. UE 1179/12 in quanto non pertinenti con l'attività dell'azienda. Viene eliminato anche l'intervento di realizzazione della barriera di mitigazione in quanto non prescritta da alcuna Pronuncia di Compatibilità Ambientale.

- Paragrafo E.4 Suolo:

La verifica dell'origine della contaminazione nel caso di superamento dei limiti previsti dalla norma per i parametri indicati in Tab. F9 – Monitoraggio acque sotterranee (da pozzo alimentazione impianto) e non riconducibili all'attività dell'azienda, è un obbligo che non compete alla Società, come stabilito dal Titolo V della parte IV del d.lgs 152/06 che definisce in tal senso la procedura che deve essere adottata. Pertanto la prescrizione:

VIII) Nel caso di superamenti dei limiti previsti dalla Tab. 2 della Parte IV dell'allegato V al Titolo V del D. Lgs. 152/06 per i parametri previsti nella tabella F9 (monitoraggio acque sotterranee), la ditta dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente e agli Enti competenti e provvedere alla verifica dell'origine di tale contaminazione;

viene sostituita con:

VIII) Nel caso di superamenti dei limiti previsti dalla Tab. 2 della Parte IV dell'allegato V al Titolo V del D. Lgs. 152/06 per i parametri previsti nella tabella F9 (monitoraggio acque sotterranee), la ditta dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente e agli Enti competenti.

- Paragrafo F.3.6 Acque sotterranee:

Viste le indicazioni riportate da Arpa nella Relazione Finale della visita ispettiva e considerato che alla Tab. F9 a pag. 53 dell'AT era inserita la nota “frequenza trimestrale per il 1° anno di campionamento; in base alle risultanze potrà essere valutata con ARPA una diversa frequenza di campionamento”, la frequenza del campionamento indicata nella Tab. F9 – Monitoraggio acque sotterranee da “trimestrale” diventa “annuale”.

- Paragrafo E.5.2:

La prescrizione riportata al punto XXII) è una prescrizione generica che viene riportata in ogni autorizzazione e va quindi contestualizzata. Nel caso specifico la Società non è autorizzata esplicitamente ad alcuna attività di miscelazione quindi non deve essere indicato nulla nel Protocollo di gestione. La prescrizione pertanto diventa:

XXII) Entro 3 mesi dalla notifica del presente decreto, il Gestore dell'impianto dovrà



Regione Lombardia

verificare la necessità di eventuale modifica dell'esistente documento "Protocollo Gestione Rifiuti" e, se del caso, trasmettere all'Autorità Competente e ad ARPA il documento rielaborato, nel quale vengono racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero. Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto l'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate.

- di determinare in **€ 615.952,31** l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore dell'Autorità Competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella:

Operazione	Rifiuti	Quantitativi		Costi
R13	P/NP	14.270	m ³	504.087,75
R5	P/NP	150.000	t/a	111.864,56
AMMONTARE TOTALE		TOT (€)		615.952,31

2. che la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04; la durata della garanzia finanziaria è pari a 10 anni, termine massimo per il riesame dell'autorizzazione con valenza di rinnovo, maggiorato di un anno. Contestualmente al ricevimento da parte di Regione della prestazione della nuova garanzia finanziaria, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla Società ed accettate da Regione Lombardia;
3. di dare atto che la mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata;
4. di stabilire che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni di cui al d.d.s. n. 5029 del 01/06/11 e s.m.i.;
5. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata alla soc. Società Leganti Naturai s.r.l., alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Paderno Dugnano, ad Arpa Dipartimento di Milano e all'ATS Milano 1, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla formale accettazione delle garanzie finanziarie di cui sopra da parte dell'Autorità Competente;
6. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e sul portale di Regione Lombardia;
7. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata



Regione Lombardia

Ambientale presso la U.O. "Valutazione e Autorizzazioni Ambientali" della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

8. di mettere a disposizione del pubblico i dati di monitoraggio delle emissioni tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29-decies, comma 8, del Titolo III bis, della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006;
9. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

IL DIRIGENTE

DARIO SCIUNNACH

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge